



COMUNE DI ALDENO

(Provincia di Trento)

***PARERE DEL REVISORE LEGALI DEI CONTI SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON OGGETTO:
"RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10
L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2023.
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ"***

Il sottoscritto Mauro Angeli, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20 settembre 2023, revisore legale dei conti unico del Comune di Aldeno (TN) per il triennio 21.09.2023-20.09.2026,


- Premesso che con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.), il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina organica in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
- Ricordato che l'articolo 24 del T.U.S.P.P. ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute con riferimento all'anno 2016, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, sulla base della valutazione di determinati presupposti e parametri individuati dalla norma stessa;
- Atteso che l'articolo 20 del T.U.S.P.P. ha inoltre stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.";
- Preso atto che nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Provincia Autonoma di Trento in materia di organizzazione e razionalizzazione delle spese del sistema

pubblico locale, ha recepito il decreto Madia con alcuni significativi adeguamenti all'interno dell'ordinamento provinciale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata successivamente dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto per la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della stessa legge con riferimento ai rapporti societari intrattenuti alla data del 31 dicembre 2016, da concludersi entro il 30.09.2017, con individuazione eventuale delle partecipazioni da alienare;

- Atteso inoltre che il legislatore provinciale ha recepito l'impianto del sistema di monitoraggio a livello nazionale degli enti partecipati dalle Amministrazioni Pubbliche articolando, attraverso l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, i diversi adempimenti in materia e prevedendo:

- 1) la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
- 2) l'adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto programma di razionalizzazione societaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

- Ricordato che in presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18 comma 3 bis L.P. n. 1/2005, si evidenzia comunque l'obbligo di relazione, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, in ordine allo stato di avanzamento dello stesso;
- Atteso che in ottemperanza del quadro normativo sopra delineato si è quindi proceduto ad effettuare un'analisi puntuale dell'attuale assetto societario del Comune di Aldeno (TN) rispetto ai vincoli di scopo e vincoli di attività, necessari al mantenimento delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2023, come risulta dalla relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale:



- Ricordato che:
 - con deliberazione giunta n. 33 dd. 29 dicembre 2021, si è approvata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. 23/6/2011, n.118;

tutto ciò premesso, visto e verificato, il sottoscritto Revisore legale dei Conti esprime
parere favorevole

in ordine all'approvazione della Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Aldeno (TN) al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., quali risultano dall'allegato A allo schema di proposta consiliare, in particolare il mantenimento senza interventi di tutte le società attualmente partecipate direttamente unitamente alla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022.

Aldeno (TN), 17 dicembre 2024.



Il Revisore dei Conti
dott. Mauro Angeli